

CAMERA DEI DEPUTATI

N 1605

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE CINQUE, FERRARI SILVESTRO, SILVESTRI, BORRI, RUSSO RAFFAELE, CONTU, QUIETI, ARTESE, ORIONE, TANCREDI, VECCHIARELLI, VERNOLA, DEL RIO, CASALINUOVO, CARPINO, ALBERINI, AIARDI, FIORI PUBLIO, BOFFARDI INES, MAROLI, SABBATINI, SPERANZA

Presentata il 16 aprile 1980

Nuove norme concernenti la cassa nazionale del notariato
ed il Consiglio nazionale del notariato

ONOREVOLI COLLEGHI !

A) Il Consiglio nazionale del notariato

La categoria notarile, in Italia dispone attualmente, come tutti gli altri settori professionali, di un organo nazionale che è il Consiglio Nazionale del Notariato, eletto da tutti i notai a scheda segreta col sistema dei collegi uninominali (un consigliere per ciascuna delle quindici zone in cui è ripartito il territorio nazionale).

I fini e i compiti del Consiglio Nazionale del Notariato sono definiti dall'articolo 2 della legge istitutiva 3 agosto 1949, n. 577 « il Consiglio nazionale del Notariato

a) dà parere sulle disposizioni da emanarsi per quanto concerne l'ordina-

mento del notariato e su ogni argomento che interessi la professione notarile, quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia,

b) presenta al Ministro per la grazia e giustizia, o alle autorità competenti, le proposte che ritenga opportune in materia di notariato o altrimenti in relazione all'attività notarile,

c) raccoglie e coordina le proposte formulate dai consigli notariali e dai notai nelle materie di cui alla precedente lettera b),

d) assume e promuove iniziative per lo studio di argomenti che riflettono il notariato e i suoi istituti, compresi quelli relativi alle forme di previdenza e di assistenza tra i notai,

e) cura la tutela degli interessi della categoria dei notai,

f) *elegge* tra i suoi componenti i membri della commissione amministratrice della Cassa Nazionale del Notariato ».

La formulazione della definizione legislativa, che può apparire generica, è in realtà ampia ed esauriente e lascia opportunamente all'organo istituito uno spazio di autonomia operativa nel quadro fissato dalla espressione normativa. Spazio operativo e autonomia di determinazione che si giustificano sia con la possibile e prevedibile evoluzione, nel tempo, dell'ambiente sociale, culturale, economico, professionale e politico in cui la categoria si sarebbe trovata ad operare, sia con la maggiore o minore efficienza che da un lato il Consiglio avrebbe dovuto esplicare, e dall'altro la categoria interessata avrebbe richiesto al suo organo centrale.

La definizione dei compiti del Consiglio nazionale trova del resto analoghe formulazioni nelle norme che regolano altri Consigli di ordini professionali, pur con talune differenziazioni tra le quali essenzialmente quella concernente la materia disciplinare, sottratta al Consiglio nazionale del notariato e per lo più affidata alla competenza della magistratura ordinaria.

Nell'ambito quindi della norma quadro citata, il Consiglio nazionale del notariato ha operato ed opera, da trenta anni, vivendo e seguendo giorno per giorno l'esercizio della funzione notarile in Italia, lo sviluppo sociale e l'evoluzione legislativa del Paese, e adeguando continuamente la propria attività e la propria azione alle varie esigenze di politica di categoria, di informazione, di collaborazione con le strutture legislative e amministrative dello Stato, che di volta in volta si sono presentate o sono state sottoposte alla sua attenzione. Il tutto in un continuo rinnovarsi di uomini cui ogni tre anni la categoria democraticamente e liberamente attribuisce l'incarico.

Il finanziamento del Consiglio nazionale del notariato è integralmente a carico della categoria.

E qui sta il punto per cui si pone la urgente inderogabile necessità di un intervento legislativo che tagli un nodo che

la normativa recente ha posto e che non è agevolmente districabile sulla base dell'ordinamento vigente.

Fermo ovviamente dovrà restare il principio della esclusività dell'onere a carico della categoria, ma il sistema di prelievo indiretto attualmente vigente appare meritevole di revisione.

L'articolo 12 della legge istitutiva del Consiglio nazionale del notariato recita: « Alle spese necessarie per il funzionamento del Consiglio nazionale viene provveduto dalla Cassa nazionale del notariato ».

A sua volta la Cassa nazionale del notariato è alimentata da contributi obbligatori dovuti dai notai nella misura non inferiore al 20 per cento del loro onorario di repertorio, fino ad un massimo del 50 per cento.

Va qui brevemente ricordato che la Cassa nazionale del notariato venne istituita con regio decreto 9 novembre 1919, n. 2239 (si tratta della prima Cassa di previdenza di categoria, in ordine di tempo) e ha i compiti di:

provvedere alla corresponsione di assegni integrativi ai notai i cui onorari non raggiungano un determinato livello annuo minimo;

provvedere al trattamento di quiescenza ai notai collocati a riposo;

provvedere ad altre forme di previdenza a favore della categoria.

Dal 1949, ai compiti predetti si è aggiunto quello di provvedere al finanziamento del Consiglio nazionale del notariato.

Tale unicità di struttura finanziaria tra Cassa e Consiglio derivava dalla concezione della Cassa come avente la natura di « Ente economico » del notariato, alimentato, gestito e amministrato esclusivamente dal notariato, investito di compiti che si esaurivano all'interno del notariato, il tutto fondato sul dato incontrovertibile che i contributi costituenti le entrate della Cassa derivano in modo esclusivo da versamenti diretti da parte

dei notai di quote del loro onorario, cioè di quote del loro reddito.

Di tale concezione sostanzialmente unitaria, ne è prova *per tabulas* la composizione della Commissione amministratrice della cassa, la quale (articolo 5, legge n. 577) è designata dal Consiglio nazionale del notariato che provvede ad attribuire a sei dei propri componenti la funzione di amministratori della Cassa e a tre dei propri componenti la funzione di revisori. Il settimo amministratore, con funzione di presidente, è il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia.

È palese in tale unitarietà organica la concezione di una unicità sostanziale, che altrimenti la designazione degli amministratori di un ente finanziatore da parte del consiglio di un ente finanziario apparirebbe veramente paradossale.

È quel paradosso che il meccanismo della recente normativa sul parastato, come vedremo più avanti, sembra aver posto in essere.

Così durante trenta anni l'organizzazione economica e politica del notariato ha svolto la sua attività in tutti i settori costituenti compito della Cassa o compito del Consiglio.

Lo stato finanziario della Cassa è positivo, e mai si è verificato l'accendersi di un benché minimo segno di polemica nei confronti della gestione finanziaria del sistema, nell'ambito della categoria direttamente interessata, quella notarile, pur spettando alla categoria notarile, e di gran lunga, il primato della pesantezza impositiva dei contributi, che sopravanzano enormemente in incidenza sui redditi quelli di qualsiasi altra categoria professionale.

Il risvolto di questa pesantezza impositiva si ha nella entità — non da giungla retributiva, ma dignitosa — del trattamento pensionistico, nella adeguata assistenza indiretta per spese di malattia, nel mantenimento e potenziamento dell'istituto — di tipica struttura solidaristica — della integrazione, e nella attività intensa del Consiglio nazionale del notariato.

A questo punto è intervenuta tutta la legislazione sul parastato, sulla soppressione degli enti inutili, sui controlli amministrativi degli enti previdenziali, sulla riforma ospedaliera, legislazione che ha alterato la piattaforma autonomistica sulla quale si basava il sistema economico centrale del notariato, creando problemi tuttora insoluti di legittimità, di competenza, di interpretazione.

Rinviano ad altra sede l'analisi dei problemi riguardanti in maniera specifica la Cassa nazionale del notariato, i suoi compiti, i suoi controlli e la sua struttura amministrativa, preme qui sottolineare la discrasia — il nodo, si è detto prima — fra il principio del citato articolo 12 della legge 3 agosto 1949, n. 577 (« La Cassa provvede al finanziamento del Consiglio ») e la nuova disciplina degli enti pubblici dettata dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, la quale, come detto espressamente dall'articolo 1, secondo comma, non è applicabile agli ordini professionali.

Dall'inquadramento della Cassa nazionale del notariato fra gli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 (la Cassa sta al numero 1. dell'elenco allegato alla legge) derivano numerose innovazioni nella struttura amministrativa dell'ente:

in primo luogo, in tema di trattamento economico e normativo dei dipendenti;

in secondo luogo, in termini di struttura organica, di pubblicità di delibere;

in terzo luogo, in tema di controllo da parte dell'apposito comitato presso la presidenza del Consiglio dei ministri e da parte della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, nonché in tema di formazione dei bilanci.

È qui elementare l'emergenza del quesito: posto che la Cassa è soggetta all'inquadramento di cui sopra e posto che la Cassa « provvede alle spese per il funzionamento del Consiglio », quale è la configurazione amministrativa sotto il profilo della formazione del bilancio e sotto il profilo dei controlli, della gestione del Consiglio ?

E le soluzioni non sono che due:

a) nessuna ingerenza né controllo esterno possono verificarsi nei confronti della gestione amministrativa del Consiglio, in quanto organo centrale di ordine professionale, estraneo alle norme della legge 20 marzo 1975, n. 70, dovendosi la Commissione amministratrice della Cassa limitare ad erogare le somme richieste e a prendere atto del conto consuntivo per recuperare le eventuali eccedenze;

b) ovvero: la gestione del Consiglio è considerata parte integrante della gestione della Cassa, ed è quindi soggetta a tutte le formalità e i controlli vigenti per l'amministrazione della Cassa, e ciò sia che le singole spese vengano imputate direttamente alla gestione della Cassa, sia che il separato bilancio del Consiglio costituisca allegato — parte integrante — del bilancio della Cassa.

Nessuna delle due soluzioni pare pienamente logica e coerente col sistema.

La prima può sollevare le seguenti eccezioni:

non pare ammissibile che una gestione amministrativa e un bilancio di un ente, sottoposti ad una precisa regolamentazione strutturale e di controllo, presentino una posta passiva che sia preclusa ad ogni intervento di regolazione e di controllo;

non pare ammissibile che l'ente a cui favore si costituisce la posta passiva, non controllata, sia quello cui è attribuita la designazione dell'organo amministratore dell'ente erogante.

La seconda è assolutamente da rigettare per i seguenti motivi:

la legge 20 marzo 1975, n. 70, espressamente esclude dal suo ambito di applicazione gli ordini professionali;

nessun Consiglio nazionale di ordine professionale è soggetto ad inquadramento di regolamentazione e controlli;

non è concepibile alcuna forma di controllo (controllo che non potrebbe non

essere anche di merito) nei confronti di un organo di categoria, il quale ne vedrebbe pregiudicata e annullata la propria libertà di azione, con totale frustrazione dei propri fini, fini che nei loro contenuti concreti possono variare nel tempo, come si è visto, a fronte di nuove esigenze e di nuove problematiche;

la categoria notarile — unica contribuyente — ha il diritto di non perdere l'autonomia del proprio organo centrale.

Va ricordato che il riconoscimento legislativo della posizione di autonomia degli ordini professionali corrisponde a taluni principi di rango costituzionale: laddove vengono garantiti i diritti dei cittadini, anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la loro personalità (articolo 2), ovvero è espressamente affermata la libertà di iniziativa economica privata (articolo 41) in relazione alla quale la possibilità di amministrare autonomamente strutture organizzative di categoria appare un ovvio corollario.

Questa è la sostanza del nodo che deve essere eliminato.

Come ha del resto autorevolmente auspicato la Corte dei conti, la quale in sede di relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa per il biennio 1976-1978, testualmente ha affermato: « La Corte non può non osservare come la commistione di funzioni realizzatasi tra la Cassa e il Consiglio nei termini indicati fuoriesca dallo schema dei rapporti istituiti fra i due organismi dalla legge 3 agosto 1949, n. 577, e sopra illustrati, e abbia costituito una limitazione dell'autonomia della Cassa.

Non può tuttavia trascurarsi che tale fenomeno trova il suo punto di avvio nella stessa formulazione del citato articolo 12 della legge n. 577 del 1949, la quale non solo si presta a varia interpretazione ma, già per il semplice fatto di istituire un collegamento finanziario fra organismi con funzioni diverse, contrasta, per quanto qui interessa, con le esigenze di certezza della gestione dell'ente previdenziale.

Sicché una revisione legislativa dei rapporti istituiti fra i due organismi appare quanto mai opportuna, specie dopo l'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70 e l'assoggettamento della Cassa alle norme sul « parastato ».

Queste sono le obiettive considerazioni che pongono l'adozione di un provvedimento legislativo mediante il quale:

venga modificato l'articolo 12 della legge 3 agosto 1949, n. 577, con la eliminazione del principio del finanziamento del Consiglio da parte della Cassa;

venga istituito l'obbligo per i notai di versare, oltre al contributo dovuto alla Cassa, un contributo dovuto al Consiglio nazionale, e ciò mediante ripartizione dell'attuale entità dell'onere, manifestatosi nel complesso efficiente per l'una e per l'altra finalità.

B) *Composizione della commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato.*

Attualmente la commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato è composta dal Presidente, che è di diritto il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia e da sei notai, eletti dal Consiglio nazionale del notariato nel suo seno (articolo 5, legge n. 577 del 1949). Pertanto la Cassa è interamente amministrata dai notai in esercizio, benché la stragrande maggioranza delle sue provvidenze, specie come gettito, sia indirizzata ai notai in pensione. Da ciò l'aspirazione della categoria dei notai pensionati di partecipare con propri rappresentanti alla gestione della Cassa.

Nel corso della passata legislatura fu all'uopo presentato alla Camera dei deputati una proposta di legge, a firma dei deputati Bernardi e Pennacchini (stampato n. 116), la quale così motivava l'inserimento dei notai pensionati nella Commissione amministratrice della Cassa: « La Cassa è sostanziata dall'apporto dei notai cessati che hanno ora esaurito il loro ciclo di

attività produttiva e tutto perciò ad essa hanno dato, ed è alimentata, attualmente, dai notai in esercizio che non avendo esaurito il loro ciclo di produttività, ad essa dovranno ancora dare: donde la prevalenza di chi tutto ha dato in confronto di chi ancora deve dare essendo evidente che quello sinora dato dai notai cessati e pensionati è maggiore di quello che dovrà ancora essere dato dai notai in esercizio ove si consideri che la categoria dei pensionati sparisce per morte tanto più celermente quanto più è la tarda età del loro collocamento a riposo (anni 75) determinando così l'accumulo dei cosiddetti contributi immobiliari cioè la fonte produttiva del reddito patrimoniale ».

Detta aspirazione dei notai pensionati, accolta dalla categoria dei notai in esercizio in numerosi congressi notarili ed accettata dal Consiglio nazionale del notariato nel parere manifestato in data 25 gennaio 1978 al Ministero di grazia e giustizia sulla proposta di legge sopra indicata presentata dai deputati Bernardi e Pennacchini, è stata autorevolmente accolta dalla Commissione giustizia del Senato; detta Commissione, nella seduta del 13 aprile 1976, occupandosi della petizione ai poteri legislativi n. 12 inviata dall'Associazione sindacale nazionale per i notai in pensione, petizione intesa ad ottenere l'inserimento appunto dei notai pensionati nell'amministrazione della Cassa del notariato, deliberò la presa in considerazione della petizione stessa, considerandone il contenuto con l'unica limitazione che il numero degli amministratori della Cassa fosse determinato in modo da privilegiare i notai in esercizio rispetto ai notai in pensione.

* * *

L'articolo 1 mira a risolvere il nodo del finanziamento del Consiglio nazionale, limitandosi a modificare l'articolo 12 della legge 3 agosto 1949, n. 577, in modo che appaia chiaro che le somme che affluiscono al Consiglio nazionale possono essere utilizzate per il conseguimento di ognuna delle finalità per cui è istituito il Consi-

glio stesso. La misura del finanziamento (l'uno per cento degli onorari di repertorio) corrisponde al 5 per cento del gettito annuo di contributi attualmente affluenti alla Cassa e si materializza in una disponibilità annua di circa un miliardo di lire, che rappresenta la dotazione sulla quale ha potuto contare negli ultimi anni il Consiglio nazionale.

Il fatto di aver rapportato la contribuzione per il Consiglio nazionale alla somma degli onorari notarili di repertorio determina una corrispondenza elastica tra l'andamento del servizio notarile e le possibilità operative del suo massimo organo di rappresentanza.

L'articolo 2 è norma necessaria per coordinare l'attuale normativa con quella che risulterà dall'articolo 1. Il 19 per cento degli onorari consentirà alla Cassa di disporre del 95 per cento dell'attuale gettito contributivo, somma sufficiente per consentire ad essa di far fronte a tutti i compiti d'istituto.

Per il resto, l'articolo 2 è la riproduzione dell'articolo 17 legge 22 novembre 1954, n. 115.

Gli articoli 3, 4 e 5 accolgono sostanzialmente il principio della partecipazione dei notai in pensione all'amministrazione della Cassa. È stata peraltro ritenuta eccessiva e non giustificata la partecipazione paritetica di notai in esercizio e notai in pensione, sia per le rispettive entità numeriche (5000 in esercizio e 900 in pensione), sia per la considerazione che tutti i mezzi forniti alla Cassa provengano dai contributi dei notai in esercizio, sia infine per il compito di erogazione di assegni integrativi a favore dei notai in esercizio, fine precipuo della Cassa.

Quanto all'organo collegiale di revisione contabile, si è ritenuto opportuno uniformarne la composizione alle indicazioni del Ministero del tesoro contenute nella nota 28 dicembre 1976, emessa in sede di parere sulla proposta di legge n. 116 d'iniziativa dei deputati Bernardi e Pennacchini.

Si è ritenuto opportuno prevedere l'istituzione di un organo di controllo della gestione del Consiglio nazionale, in coe-

renza con l'attribuzione al Consiglio stesso di una sua autonomia finanziaria. A ciò provvedono gli articoli 6 e 7, l'ultimo dei quali disciplina le funzioni dell'organo di controllo, previste in modo da corrispondere a quelle tradizionalmente e secondo i principi generali demandate ad organi siffatti.

L'articolo 8 conferma l'attuale meccanismo di riscossione per i due contributi, meccanismo che resta unitario per evidenti motivi di semplicità e di controllo. Il tutto è riscosso mensilmente dagli archivi notarili, da questi trasmesso alla Cassa, la quale a sua volta provvede al versamento al Consiglio della quota di sua pertinenza, trattenendo, a fronte della propria opera, un aggio dell'uno per cento.

L'articolo 8 porta altresì il riconoscimento di un aggio agli archivi notarili per la riscossione dei contributi dovuti da parte degli iscritti, attraverso i versamenti mensili effettuati agli archivi medesimi in occasione del deposito delle copie repertoriali.

La percentuale che gli archivi notarili attualmente trattengono a titolo di aggio è del 2 per cento, ma per recenti disposizioni sul trattamento economico degli impiegati statali (legge 15 novembre 1973, n. 734), questo aggio viene incamerato totalmente dalla Amministrazione degli archivi.

Il sindacato degli archivi ebbe ad iniziare un'azione per ottenere un'altra quota percentuale sull'ammontare delle riscossioni percentuali, da aggiungersi alla precedente, per ripartirla tra il personale degli archivi notarili.

Infatti gli articoli 17 primo comma, e 27 secondo comma della legge 22 novembre 1954, n. 1158, prescrivono il versamento delle attuali quote, da prelevarsi dai contributi in occasione della consegna delle copie repertoriali da parte dei notai, eseguita agli archivi notarili distrettuali.

Ma il lavoro di riscossione non si limita ad una pura e semplice esazione per conto della Cassa, di detti contributi; il personale degli archivi infatti ha sempre operato ed opera uno specifico controllo

per determinare l'esattezza dei versamenti, in occasione delle verifiche mensili e delle ispezioni biennali degli atti notarili, benché tale controllo non sia espressamente previsto dalla legge.

Si ritiene che l'introduzione di questo ulteriore aggio così proposto a favore del personale degli archivi sia giustificata, e non consiste in una mera elargizione, ma rappresenti un corrispettivo per il lavoro di controllo, svolto dal personale in occasione dei versamenti mensili. Invero, se questo ulteriore aggio non venisse riconosciuto, il personale potrebbe chiedere di ottenere l'abolizione di questa attività di sviluppo per conto della Cassa nazionale del notariato, con danno economico della Cassa stessa, la quale si troverebbe di fronte a possibili riduzioni di entrate nella eventualità che non tutti i contribuenti versassero nel modo dovuto i contributi spettanti alla Cassa stessa.

Infatti dalle norme in materia (l'articolo 17 della legge 59 del 1158, l'articolo 65 e 128 terzo comma, legge 89/1913, l'articolo 225 e 252 terzo comma regio decreto 1326/1914 e del decreto interministeriale 12 novembre 1959: istruzioni sui servizi amministrativi e contabili degli archivi notarili) risulta che o non si fa accenno a questo controllo sulle riscossioni oppure si fa riferimento soltanto al controllo da effettuare circa l'ammontare esatto della «tassa di archivio».

La concessione di questo aggio al personale degli archivi sarebbe perciò un

compenso per controlli che vengono effettuati e per il rischio che deriva dal servizio e dal versamento delle somme, rischio che peraltro è avvertito dalla citata legge istitutiva dell'assegno perequato, laddove l'articolo 4 consenta la corresponsione della indennità a carico dell'erario a favore dei dipendenti statali per il rischio derivante dal movimento del denaro.

Devesi far presente che il divieto sancito dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, di corrispondere agli impiegati civili di ruolo e non di ruolo indennità, compensi eccetera, fa espresso riferimento soltanto per le competenze che sono a carico dei bilanci dello Stato e di contabilità speciali e di gestioni fuori bilancio.

L'articolo 9 è stata formulato per coordinare le nuove disposizioni con la vigente disciplina.

L'articolo 10 ha lo scopo di evitare incertezze conseguenti all'impatto della nuova normativa con la precedente in ordine al periodo di funzionamento degli organi interessati al progetto di legge, tenuto soprattutto conto delle reciproche interferenze esistenti fra gli organi stessi.

Va da ultimo precisato che la proposta di legge non comporta problemi di spesa a carico del bilancio dello Stato, giacché le spese per il funzionamento dei nuovi organi collegiali di controllo faranno sostanzialmente carico ai contributi di notai, che rappresentano una parte dell'onorario professionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finanziamento del Consiglio nazionale del notariato).

L'articolo 12 della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituito dal seguente:

« Alle spese necessarie per il funzionamento del Consiglio nazionale del notariato nell'attuazione dei suoi fini istituzionali provvedono i notai in esercizio, mediante versamento, da parte di ciascuno, di un contributo determinato nella misura dell'uno per cento degli onorari spettanti per gli atti soggetti ad annotamento nel repertorio ».

ART. 2.

(Contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato).

L'articolo 17 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, è sostituito dal seguente:

« Il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato, per gli atti soggetti ad annotamenti nei repertori, il 19 per cento degli onorari spettantigli.

Egli versa inoltre a favore della Cassa medesima quote supplementari progressive a scaglioni riferite ad ogni singola convenzione, fino ad un massimo di un ulteriore trenta per cento, per atti di valore particolarmente elevato, secondo quanto è stabilito dalla tariffa notarile.

Il versamento dei contributi di cui al presente articolo e quello dei contributi di cui all'articolo 12 della legge 3 agosto 1949, n. 577, sono eseguiti all'archivio notarile del distretto nel momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori ».

ART. 3.

(Commissione amministratrice della Cassa).

La Cassa nazionale del notariato è amministrata da una commissione, composta

dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, il quale la presiede, e da otto membri dei quali sei notai in esercizio e due notai in pensione.

I notai in esercizio sono eletti dal Consiglio nazionale del notariato fra i suoi componenti.

I notai in pensione sono eletti, in collegio unico nazionale, dai notai in pensione a carico della Cassa nazionale del notariato mediante votazione che ha luogo presso le sedi dei consigli notarili distrettuali, secondo le norme per le elezioni dei componenti del Consiglio nazionale del notariato, nella data fissata dal presidente del Consiglio nazionale del notariato e non oltre dieci giorni dalla data delle elezioni del Consiglio.

Il presidente del Consiglio nazionale trasmette ai presidenti dei Consigli distrettuali, almeno venti giorni prima della data fissata, l'elenco aggiornato dei titolari di pensione residenti nel distretto.

Ogni Consiglio distrettuale nomina fra i notai in esercizio o in pensione un ufficio elettorale composto di tre membri, che provvede alla predisposizione e alla autenticazione delle schede e ad ogni altra operazione elettorale.

Dopo la chiusura delle votazioni l'ufficio procede allo scrutinio, e ne trasmette subito i risultati al Ministero di grazia e giustizia che, verificata la regolarità delle operazioni ed accertati i risultati definitivi delle elezioni, compila la graduatoria e proclama eletti i due notai in pensione che abbiano riportato il maggior numero di voti.

I notai in esercizio componenti della commissione che per qualsiasi causa vengano a cessare anzi tempo, sono sostituiti dal Consiglio nazionale con altri suoi componenti, mediante nuova elezione. I componenti notai in pensione sono sostituiti dal Ministro di grazia e giustizia tenuto conto della graduatoria e di ogni altro elemento utile.

La commissione elegge nel suo seno un vicepresidente o due vicepresidenti e un segretario.

Per la validità delle adunanze della commissione è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità la proposta si considera respinta.

La commissione scade contemporaneamente al Consiglio nazionale del notariato, ma continua ad esercitare tutte le proprie funzioni fino all'insediamento della nuova commissione.

ART. 4.

(Presidente della commissione amministratrice).

Il presidente della commissione ha la rappresentanza della Cassa nazionale del notariato. In caso di assenza o di impedimento esso è sostituito dal vicepresidente.

ART. 5.

(Collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale del notariato).

La revisione della gestione della Cassa nazionale del notariato è affidata ad un collegio di revisori, nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia per la durata di un triennio, composto da:

1) un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal Ministero di grazia e giustizia;

2) un membro effettivo designato dal Consiglio nazionale del notariato.

Per ogni componente effettivo, viene nominato un supplente.

Il Collegio è tenuto, in particolare, all'espletamento dei seguenti compiti:

a) accertare la regolarità degli atti di gestione e delle scritture contabili dell'Ente;

b) vigilare sull'osservanza delle norme legislative, regolamentari e statutarie;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) esaminare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;

d) verificare almeno trimestralmente la cassa, i valori ed i titoli di proprietà dell'ente o da questo ricevuti in pegno, custodia e cauzione.

ART. 6.

(Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato).

La revisione della gestione del Consiglio nazionale è affidata ad un collegio di revisori, costituito da tre membri effettivi e tre supplenti.

Essi sono eletti in un'unica data fra i notai in esercizio nelle zone indicate nella tabella allegato A alla legge 3 agosto 1949, n. 577, in ragione di un revisore effettivo ed uno supplente per le zone I, II, III, IV, V, un revisore effettivo ed uno supplente per le zone VI, VII, VIII, IX, un revisore effettivo ed uno supplente per le zone X, XI, XII, XIII, XIV.

I revisori effettivi eleggono nel proprio seno il presidente.

Il collegio dei revisori dura in carica 3 anni ma continua ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio.

I membri del collegio non possono essere rieletti più di una volta consecutivamente.

Quando per una qualsiasi causa, anche per trasferimento da un gruppo ad un altro delle zone sopraindicate, viene a cessare dalla carica un revisore effettivo, questi è sostituito dal supplente nominato nel suo gruppo di zone. Se per le medesime cause viene a cessare il revisore supplente che ha sostituito il revisore effettivo, si fa luogo entro due mesi dalla cessazione alla sua sostituzione con elezione suppletiva nelle corrispondenti zone, con le modalità previste dal secondo comma dello articolo 8 della legge 3 agosto 1949, n. 577. Colui che è eletto in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del triennio.

ART. 7.

(Compiti del collegio dei revisori dei conti).

Il collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato è tenuto in particolare all'espletamento dei seguenti compiti:

- 1) accertare la regolarità degli atti di gestione e delle scritture contabili dell'ente;
- 2) esaminare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni;
- 3) verificare almeno trimestralmente la cassa, i valori e beni dell'ente.

ART. 8.

(Riscossione dei contributi a cura degli Archivi notarili e degli uffici del registro).

Gli Archivi notarili e gli uffici del registro provvedono alla riscossione dei contributi di pertinenza della Cassa e di pertinenza del Consiglio nazionale del notariato, di cui all'articolo 17 e all'articolo 18 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, e al relativo versamento sui rispettivi conti correnti postali dei due enti, previa detrazione dell'aggio nella misura rispettivamente del 2 per cento e del 5 per cento. Sull'importo delle somme riscosse a qualunque titolo dagli Archivi notarili per conto dei due enti è trattenuto altresì un aggio aggiuntivo del 2 per cento da corrispondersi, a titolo di compenso per il rischio della gestione e il maggior lavoro svolto, a favore di tutto il personale di ruolo della predetta amministrazione. L'importo dell'aggio aggiuntivo è ripartito semestralmente fra il personale in servizio nell'amministrazione degli archivi notarili, secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di amministrazione degli archivi notarili.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Detto aggio aggiuntivo è dovuto anche sui versamenti effettuati alla Cassa nazionale del notariato dal 1° gennaio 1978 fino alla entrata in vigore della presente legge.

Gli archivi notarili sono tenuti ad inviare alla Cassa nazionale del notariato entro il 20 febbraio di ogni anno i prospetti degli onorari di repertorio maturati dai notai nell'anno precedente con l'annotazione dei posti vacanti e l'indicazione, per ciascun notaio, delle eventuali cancellazioni o iscrizioni nel corso dell'anno e delle relative date.

ART. 9.

(Norma finale).

L'articolo 5 della legge 3 agosto 1949, n. 577, è abrogato.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituito dal seguente:

« Le elezioni del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti del Consiglio stesso hanno luogo presso i collegi notarili ogni triennio entro il mese di febbraio ».

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituito dal seguente:

« Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti assegnati alla sua zona ».

ART. 10.

(Norma transitoria).

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge si procederà, con le modalità previste nei precedenti articoli, all'elezione dei due notai in pensione componenti la commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato.

Entro lo stesso termine il Consiglio nazionale del notariato eleggerà, con le modalità previste nell'articolo 2, i notai in esercizio di sua designazione per il collegio dei revisori dei conti della Cassa.

La commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato, integrata coi due notai in pensione, ed il collegio dei revisori dei conti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale del notariato.

Per la prima attuazione della presente legge la data delle elezioni del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato verrà fissata dal Ministero di grazia e giustizia. I revisori così eletti dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale del notariato in carica.